

Piano comunale per il commercio su aree pubbliche durante sagre, feste o manifestazioni occasionali.

Indice

Art. 1 - Finalità	Pag. 3
Art. 2 - Individuazione delle manifestazioni e periodo di svolgimento	Pag. 3
Art. 3 - Tipologia delle manifestazioni	Pag. 3
Art. 4 - Manifestazioni a carattere espositivo	Pag. 3
Art. 5 - Manifestazioni che contemplano la vendita su aree pubbliche	Pag. 4
Art. 6 - O.N.L.U.S	Pag. 4
Art. 7 - Caratteristiche merceologiche delle manifestazioni	Pag. 4
Art. 8 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	Pag. 5
Art. 9 - Modalità di accesso agli operatori e sistemazione delle attrezzature di v	vendita Pag. 5
Art.10 – Normativa sanitaria	Pag. 6
Art.11 - Tariffe per l'occupazione del suolo pubblico	Pag. 6
Art.12 - Disposizioni finali	Pag. 6
Art.13 - Rinvio a disposizioni di legge	Pag. 6

Articolo 1

Finalità.

Il presente regolamento intende dettare i principi che dovranno rispettare i commercianti, gli ambulanti o altre categorie produttive che intendano partecipare alle manifestazioni programmate nel territorio Nogarese che, per la loro natura, non prevedono concessioni decennali .

Articolo 2

Individuazione delle manifestazioni e periodo di svolgimento.

Le manifestazioni soggette al presente regolamento sono le seguenti:

- 1. Carnevale Nogarese;
- 2. Festa dei fiori che si svolge in primavera;
- 3. Sagra di Luglio, che si svolge la terza domenica del mese;
- 4. Sagra di San Rocco nel periodo di Ferragosto;
- 5. Festa del riso cò le nose, che si tiene le prime settimane di ottobre;
- 6. Mercato di Santa Lucia il giorno 11 e 12 dicembre.

La giunta Comunale occasionalmente potrà valutare richieste di manifestazioni non elencate, ma che rivestono carattere di interesse per la popolazione residente; la Giunta potrà concedere oppure negare l'autorizzazione.

Articolo 3 Tipologia delle manifestazioni .

- **Manifestazioni a carattere espositivo** riconducibili al regime giuridico di cui alla L.R. 23 maggio 2002, nr 11 (Disciplina del settore fieristico)
- manifestazioni che contemplano la vendita su aree pubbliche legate alla disciplina del commercio su aree pubbliche (L.R. 10 del 6.4.2001).

Articolo 4 Manifestazioni a carattere espositivo.

Le manifestazioni effettuate a carattere espositivo non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale nr 10/2001 perché l'attività di vendita assume valenza residuale rispetto alla finalità principale di promozione. A quegli espositori che vorranno effettuare comunque attività di vendita verrà rilasciata un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.R. 10/2001

Articolo 5

Manifestazioni che contemplano la vendita su aree pubbliche.

Le manifestazioni menzionate all'art. 2 del presente regolamento non sono inserite nel "Piano commerciale su aree pubbliche " di questo Comune. Pertanto per poter svolgere l'attività di vendita su suolo pubblico dovrà essere rilasciata dall'ufficio commercio l'autorizzazione temporanea alla vendita ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R. 10/2001 con relativa autorizzazione di posteggio, previa domanda come al successivo art. 8 del presente regolamento.

L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione in oggetto ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo nr. 114/98.

Articolo 6 O.N.L.U.S

Le O.N.L.U.S che partecipano a fiere e manifestazioni occasionali, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs nr 460 del 4.12.1997, possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre finalità ad esse connesse, come definite nella circolare del ministero delle finanze 26.6.1998, nr 168.

Articolo 7 Caratteristiche merceologiche delle manifestazioni .

- a) il "Carnevale Nogarese" prevede attrattive folkloristiche quali carri allegorici, bande musicali e spettacoli itineranti; i posteggi per gli ambulanti prevedono la vendita di dolciumi, giocattoli e quant'altro richiami il "tema carnevalesco". La dislocazione dei posteggi è prevista in via Sterzi, via Giovanni XXIII, via Nuova e via Ferrarini. Tali posteggi non devono essere d'intralcio al percorso tenuto dai carri allegorici, determinato anno per anno, in base alle richieste degli organizzatori.
- b) "Festa dei fiori o di primavera": prevede la vendita ed esposizione di piante, fiori, attrezzatura per il giardinaggio in genere, esposizione di materiale edile dedicato al verde, casette in legno,vasellame, ecc... E' prevista anche la presenza di banchi alimentari con prodotti tipici regionali. Si svolge nelle seguenti vie: Via Ferrarini, Via Sterzi, via Giovanni XXIII, via Greppa, piazza Umberto I, piazzetta Franceschetti.
- c) Sagra della Madonna del Carmelo, prevede posteggi di commercianti ambulanti del settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli da posizionarsi in via Sterzi, via Ferrarini, via Papa Giovanni XXIII e piazza Umberto I; per l'area destinata al "Luna Park" vedasi il regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante. Per la Fiera del lunedì si rimanda al "Piano commerciale su aree pubbliche" artt. dal 22 al 27.
- d) Sagra di San Rocco, che si svolge nella frazione di Caselle, prevede posteggi di commercianti ambulanti del settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli. Potranno essere autorizzati esercenti dello spettacolo viaggiante, previa autorizzazione dell'area disponibile da parte del settore amministrativo del comune di Nogara, visto il regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante.
- e) Manifestazione eno-gastronomica denominata "Festa del riso cò le nose", prevede l'allestimento di una tensostruttura nell'area dell'ex capo sportivo di via Sterzi e bancarelle del settore alimentare e non, con particolare riguardo a prodotti tipici regionali; tali commercianti ambulanti o produttori agricoli possono essere collocati sia all'interno della tensostruttura che nelle seguenti vie: via Sterzi, via Ferrarini, via Giovanni XXIII, piazzetta Franceschetti e piazza Umberto I. Potranno essere autorizzati esercenti dello spettacolo viaggiante, previa autorizzazione dell'area disponibile da parte del settore amministrativo del comune di Nogara, visto il regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante.
- f) Il mercato di Santa Lucia è riservato agli operatori che esercitano il commercio ambulante; è prevista la vendita di merce del settore alimentare e non alimentare, artigianale con precedenza ai prodotti ludici , nelle vie Sterzi, Ferarrini, Papa Giovanni XXIII, piazzetta Franceschetti e piazza Umberto I.

Alle manifestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, e a quelle che di volta in volta saranno autorizzate dalla Giunta Municipale, potranno partecipare, previa richiesta da inviare secondo le modalità di cui all'art.8, comma 1, del presente regolamento, i produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.lgs 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 Marzo 2001, n.57".

Articolo 8

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

- 1. Per ogni manifestazione citata nell'art. 2 del presente regolamento si prende atto della graduatoria attuale delle presenze, stilata annualmente dalla Polizia Municipale. Le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e sono inoltrate a mezzo raccomandata o presentate al protocollo del Comune o allo sportello SUAP. Fa testo la data di arrivo al protocollo del comune o allo sportello SUAP.
- 2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà aggiornata di anno in anno in base ai seguenti criteri:
 - a: presenza annuale alla manifestazione di cui alla domanda: punti 10
 - b: residenza anagrafica nel comune di Nogara: punti 5
 - c: maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A, come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società viene fatta salva l'iscrizione più favorevole: punti 2
 - d: ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda: punti 1
- 3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione/fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario di apertura è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.
- 4. Non viene considerata assenza ai fini del conteggio delle presenze gli impedimenti causa forza maggiore o per caso fortuito, previa certificazione comprovante i motivi ostativi.
- 5. L'ufficio di Polizia municipale è l'organo preposto a stilare le graduatorie e l'assegnazione dei posteggi in base alle domande pervenute, secondo le modalità del comma 2 del presente articolo. Lo stesso ufficio altresì certifica le presenze/assenze degli assegnatari dei posteggi e stila le graduatorie per ogni singola manifestazione, aggiornata annualmente.

Articolo 9

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

- 1. I banchi, gli autoservizi, gli stand espositivi devono essere sistemati nello spazio appositamente assegnato da chi organizza le manifestazioni;
- 2. non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi;
- 3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.)

Articolo 10 Normativa sanitaria.

- 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltrechè dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3.4.2002.
- 2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione dalle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione o alla decadenza della concessione del posteggio.

Articolo 11 Tariffe per l'occupazione del suolo pubblico.

Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono determinate da deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 Disposizioni finali.

Per ogni violazione al presente regolamento potrà essere applicata da parte della Polizia Municipale una sanzione amministrativa da \in 50,00 a \in 250,00 . In particolare è punito con sanzione chi:

- 1. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- 2. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- 3. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- 4. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.

Inoltre accertamenti di violazioni di altra natura riscontrate dalla Polizia Municipale saranno sanzionate a norma di legge.

Articolo 13 Rinvio a disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.R del Veneto 6.4.2001, nr 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".